

Civile Ord. Sez. 3 Num. 7520 Anno 2018

Presidente: ARMANO ULIANA

Relatore: MOSCARINI ANNA

Data pubblicazione: 27/03/2018

ORDINANZA

sul ricorso 24474-2015 proposto da:

COMUNE CAMPOBASSO in persona del Sindaco pro tempore
ANTONIO BATTISTA, domiciliato ex lege in ROMA, presso
la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dagli avvocati ELISABETTA DI
GIOVINE, MATTEO CARMINE IACOVELLI giusta procura
speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

2018

40

contro

SAVIGNANO MARIA ROSARIA, domiciliata in ROMA, presso
la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall'avvocato GIANNI SPINA
giusta procura speciale in calce al controricorso;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

M

- **controricorrente** -

nonchè contro

A.S.RE.M. in persona del suo legale rappresentante pro tempore Direttore Generale Dott. MARIO PIRAZZOLI, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ENRICO GENTILE giusta procura speciale a margine della memoria di costituzione;

- **resistente con atto di costituzione** -

avverso la sentenza n. 147/2015 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 25/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

AC
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

Maria Rosaria Savignano, vedova di Antonio Presutti, vigile urbano presso il Comune di Campobasso, deceduto in data 22/10/1993 per una grave malattia cardiaca mentre si recava sul posto di lavoro, agì nei confronti del Comune di Campobasso e nei confronti della ASL n. 3 chiedendo che i medesimi fossero condannati al risarcimento dei danni conseguenti alla morte del proprio coniuge, provocato da comportamenti negligenti dei convenuti.

In particolare l'attrice lamentò che la ASL avesse ommesso di svolgere la visita medica richiesta nel 1980 e che il Comune non avesse sollecitato la fissazione di una nuova seduta del collegio medico continuando ad adibire Presutti a servizi esterni asseritamente causativi dell'accelerazione dell'evento dannoso.

Si costituì il Comune di Campobasso il quale precisò di aver chiesto tempestivamente la visita medica collegiale della ASL, non tenutasi per fatti indipendenti dalla propria volontà, e di aver tempestivamente, non appena ricevuto notizia della condizione del Presutti (1980), adibito il medesimo a compiti d'ufficio interni, salvo sporadiche occasioni dovute ad iniziativa del dipendente.

La ASL pure si costituì negando la propria responsabilità per difetto del nesso di causalità e di legittimazione passiva.

Assunte prove testimoniali e svolta CTU il Tribunale, con sentenza del 2008, accolse la domanda nei confronti del Comune di Campobasso ritenuto responsabile a titolo di responsabilità extracontrattuale, quale concausa del danno nella percentuale dell'80%.

Proposto appello da parte del Comune, la Corte d'Appello di Campobasso ha confermato la sentenza di primo grado constatando che l'Amministrazione, in presenza di segnalazione della grave patologia del Presutti, oltre a non dispensarlo dai servizi esterni, non si era attivato per accertare l'idoneità del dipendente allo svolgimento

delle normali mansioni del suo servizio. La Corte ha altresì rilevato come, a partire dal novembre 1988, con l'insorgere della fibrillazione atriale la patologia del Presutti si fosse bruscamente aggravata sicché da tale momento l'attività lavorativa aveva avuto un ruolo di concausa più importante, anche se non esclusiva, nell'ulteriore progressione della malattia sino all'*exitus* di guisa che dal novembre 1988, come del resto precisato dal CTU, il Presutti andava considerato totalmente inidoneo a qualsiasi attività lavorativa anche la più sedentaria. La Corte ha valorizzato le considerazioni del CTU ribadendo che onere del Comune/datore di lavoro (in possesso di certificazioni medica prodotte dal dipendente) fosse quello di sospendere il lavoratore da qualunque attività; ha confermato l'attribuzione dell'80% della responsabilità in capo al Comune ed ha altresì rigettato il motivo di appello relativo all'aspettativa di vita media di 32 anni considerata quale base di calcolo per il risarcimento, anziché l'aspettativa di 4/6 anni individuata dal CTU in relazione all'ultima fase di vita del dipendente, connotata da aggravamento della malattia; ha infine rigettato il quarto motivo di appello con il quale si è ritenuto che erroneamente la *ratio decidendi* della sentenza di primo grado fosse basata sul titolo di responsabilità contrattuale del Comune, anziché extracontrattuale. Avverso la sentenza il Comune di Campobasso propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso Maria Rosaria Savignano. Si costituisce in giudizio l'ASL della Regione Molise ai soli fini della *denuntiatio*.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.) nella parte in cui la Corte d'Appello ha ritenuto sussistere i presupposti della responsabilità extracontrattuale privilegiando una parte delle due espletate CTU e ritenendo insussistente il nesso di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

causalità tra la condotta del Comune e la morte del Presutti. Il motivo è inammissibile perché di merito, volto ad una rivalutazione dei fatti: è certamente un'addeuzione in fatto la ricostruzione del nesso di causalità tra l'evento ed il danno.

Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2054 e 1223 c.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e all'art. 2697 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.). nella parte in cui la sentenza non ha tenuto in considerazione che il danno dovesse essere commisurato all'aspettativa di vita (4/6 anni) del Presutti, anziché a quelli dell'aspettativa di vita di una persona sana.

Il motivo è di merito e la Corte d'Appello ha adeguatamente motivato la sua scelta in base al seguente ragionamento: *"ove l'andamento della sua patologia fosse stato adeguatamente monitorato e fossero state effettuate le necessarie valutazioni circa le mansioni cui destinarlo, compatibilmente con il suo quadro clinico perché l'indicazione del dott. Gattozzi (4/6 anni) è infatti riferita al periodo successivo al 1988, coincidente con l'insorgenza della fibrillazione atriale e con il precipitare delle condizioni del Presutti delle quali è stata concausa la condotta commissiva ed omissiva dell'Amministrazione Comunale"*.

Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1223 e 1226 c.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e all'art. 2697 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.).

Censura la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità del Comune di Campobasso nella misura dell'80%. Anche questo motivo è di merito perché afferisce alla discrezionalità di valutazione del giudice sull'apprezzamento dei fatti.

Con il quarto motivo violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. censura la sentenza nella parte in cui ha posto le spese del giudizio per tutti i gradi a carico del Comune. Il motivo, consequenziale ai precedenti, resta assorbito.

Conclusivamente il ricorso va rigettato; sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione mentre a carico del ricorrente va posto il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune di Campobasso alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 7.800 (oltre € 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 10/1/2018

Il Presidente